



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE  
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

---

*Assunto il 24/12/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 368*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 13740 del 24/12/2021**

**OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI NELL'ALVEO DEL FIUME MUCONE, ALLIBRATE ALLA PARTITA SPECIALE ACQUE PUBBLICHE RICADENTI NEI FOGLI CATASTALI NN. 74-75 DEL COMUNE DI BISIGNANO (CS) E NN. 1-2 DEL COMUNE DI LUZZI (CS). DITTA: ESERCITO ITALIANO.**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso che:

- con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita la riassunzione da parte della Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07/11/2021 concernente: “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio, n. 3”- il Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”, con riferimento all’Allegato 1 del medesimo DPGR, assume la denominazione di Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 08/11/2021 concenente: “Conferimento dell’incarico del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Gianfranco Comito;
- con Decreto del Dirigente del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente n. 12095 del 29/11/2021 concernente: “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente: Adempimenti di cui al DPGR 180/2021. Assunzione Atto di Micro Organizzazione” è stata approvata la Micro Organizzazione della nuova struttura organizzativa del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”.

**VISTA** l’istanza dell’Esercito Italiano - 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza – con sede in via Panebianco, 528 – Cosenza (CS), acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 06/05/2021 prot. n° 207238/Siar, per il rilascio della Concessione temporanea di porzioni contigue di terreno demaniale, allibrato alla partita speciale acque pubbliche ricadenti nei fogli catastali nn. 74 e 75 del Comune di Bisignano (CS) e nn. 1 e 2 del Comune di Luzzi (CS), costituente l’alveo del Fiume Mucone, da utilizzare per addestramento militare ai fini istituzionali per i seguenti periodi:

- dal 10 gennaio al 08 aprile 2022
- dal 20 aprile al 29 luglio 2022
- dal 5 settembre al 20 dicembre 2022

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**CONSIDERATO CHE** per la richiesta di che trattasi può essere rilasciato Nulla Osta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 , alle seguenti condizioni :

- 1) l’area oggetto della concessione demaniale venga utilizzata solo ed esclusivamente quale area destinata ad addestramenti militari ai fini istituzionali;
- 2) durante l’esercitazione il monitoraggio e la vigilanza dell’area è affidata al richiedente che valuterà l’opportunità, qualora le condizioni meteorologiche non fossero adeguate, a far sgombrare l’area;
- 3) l’organizzazione dell’esercitazione e lo svolgimento in sicurezza della stessa, compreso la responsabilità di eventuali danni a persone o a cose e di incidenti che dovessero occorrere al personale partecipante saranno di unica responsabilità della ditta concessionaria;
- 4) siano rispettati e salvaguardati i diritti del demanio e riservati quelli di terzi;
- 5) la ditta concessionaria non possa in nessun caso avanzare pretese o proteste di sorta per eventuali danni che derivino alle opere in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità;
- 6) la ditta concessionaria assume giuridicamente ogni responsabilità nei riguardi del Demanio per eventuali danni di qualsiasi natura e consistenza, causati da terzi alla zona concessa durante l’esercizio della concessione;

7) questo Settore mantenga la facoltà di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e a spese della ditta interessata, nel caso il terreno in argomento venga utilizzato difformemente all'uso autorizzato.

**VISTO:**

- il R.D. 25 luglio 1904 n°523 e s.m. e i.;
- il R.D. 1775/1933 e s.m. e i.;
- la L. 241/1990;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

**DECRETA**

per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**1. di accordare**, salvi i diritti dei terzi, all'Esercito Italiano - 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza la concessione temporanea dell'area demaniale fluviale ricadenti nei fogli catastali nn. 74-75 del comune di Bisignano (CS) e nn. 1-2 del comune di Luzzi (CS), con coordinate sistema UTM Zona 33S

- punto 1 60674,00E, 4371340,00N/Militar Grid Reference Sistem" 33SXD0674071340,
- punto 2 60673,00E, 4370640,00N/Militar Grid Reference Sistem" 33SXD0673070640,
- punto 3 60998,00E, 4371050,00N/Militar Grid Reference Sistem" 33SXD0998071050,
- punto 4 60998,00E, 4370460,00N/Militar Grid Reference Sistem 33SXD0998070460;

**2. di stabilire**, altresì, che la concessione è accordata ad uso addestramento militare ai fini istituzionali per i periodi di seguito riportati:

- dal 10 gennaio al 08 aprile 2022;
- dal 20 aprile al 29 luglio 2022;
- dal 5 settembre 2021 al 20 dicembre 2022;

subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni ed obblighi:

- a) durante l'esercitazione il monitoraggio e la vigilanza dell'area è affidata al richiedente che valuterà l'opportunità, qualora le condizioni meteorologiche non fossero adeguate, a far sgombrare l'area;
- b) l'organizzazione dell'esercitazione e lo svolgimento in sicurezza della stessa, compreso la responsabilità di eventuali danni a persone o a cose e di incidenti che dovessero occorrere al personale partecipante, saranno di esclusiva responsabilità dell'Esercito Italiano – 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza, sollevando l'Amm.ne Regionale da qualsivoglia responsabilità;
- c) siano rispettati e salvaguardati i diritti del demanio e riservati quelli di terzi;
- d) la ditta concessionaria non possa in nessun caso avanzare pretese o proteste di sorta per eventuali danni che derivino alle opere in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità;
- e) la ditta concessionaria assume giuridicamente ogni responsabilità nei riguardi del Demanio per eventuali danni di qualsiasi natura e consistenza, causati da terzi alla zona concessa durante l'esercizio della concessione;
- f) questo Settore mantenga la facoltà di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e a spese della ditta interessata, nel caso il terreno in argomento venga utilizzato difformemente all'uso autorizzato;
- g) è fatto divieto di variare lo scopo di utilizzo del bene autorizzato; sono altresì vietate modifiche del bene non autorizzate preventivamente; la costruzione di opere amovibili o stabili non autorizzate; qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;
- h) la presente autorizzazione è indipendente da eventuali ulteriori autorizzazioni, di competenza di altri Enti, che saranno richiesti al richiedente;
- i) l'Esercito Italiano – 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza si impegna a lasciare libera l'area in oggetto alla fine dell'addestramento, provvedendo a ripristinare lo stato dei luoghi;

**3. di notificare** il presente provvedimento all' Esercito Italiano – 1° Reggimento Bersaglieri alla via Panbianco n. 528 – 87100 Cosenza;

**avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**PANSA DONATELLA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**COMITO GIANFRANCO**

(con firma digitale)